



Trattamento dei dati e identità personale: uno statuto della persona umana in un mondo algoritmico

Eugenio Fazio

Professore associato di Diritto privato
nell'Università degli Studi di Messina

Abstract

(EN): The article addresses the relationship between the processing of personal data and individual identity in the algorithmic era, proposing the construction of a genuine statute of the human person in the digital world. The author investigates how the computational power of information technologies and artificial intelligence influences the processes of building social identity, generating forms of hetero-determination and risks to individual self-determination. The person, having become a “data generator” is exposed to continuous practices of profiling and classification that fragment identity and compromise its authenticity. In this context, the paper analyzes the protections offered by European law, particularly the GDPR and the AI Act, highlighting how the current regulatory framework – although introducing instruments such as the right to explanation, impact assessments, and sandboxes – still proves insufficient to ensure effective protection of individuals against discriminatory or harmful algorithmic decisions. The author offers a critical reflection on the need for a human-centred approach to the regulation of artificial intelligence, one capable of ensuring transparency, fairness, and genuine control over automated decision-making processes. Finally, the essay examines the right to be forgotten as a remedy for identity-related harms caused by pervasive digital memory, linking it to the right to personal identity and to a truthful and dynamic representation of the self. The conclusion emphasizes the urgency of a cultural and legal transformation that reconciles technological progress with the protection of human dignity, achieving a sustainable balance between innovation and civilization.

(ES): El artículo aborda la relación entre el tratamiento de los datos personales y la identidad de la persona en la era algorítmica, proponiendo la construcción de un verdadero estatuto de la persona humana en el mundo digital. El autor analiza cómo el poder computacional de las tecnologías de la información y de la inteligencia artificial influye en los procesos de formación de la identidad social, generando formas de heterodeterminación y riesgos para la autodeterminación individual. La persona, convertida en un “generador de datos”, se encuentra expuesta a prácticas continuas de perfilado y clasificación que fragmentan su identidad y comprometen su autenticidad. En este contexto, el trabajo examina las garantías ofrecidas por el Derecho europeo, en particular por el GDPR y el *AI Act*, destacando cómo el marco normativo actual – aunque introduce instrumentos



como el derecho a la explicación, las evaluaciones de impacto y las *sandboxes* – sigue siendo insuficiente para garantizar una protección efectiva de la persona frente a decisiones algorítmicas discriminatorias o lesivas. El autor propone una reflexión crítica sobre la necesidad de un enfoque humanocéntrico en la regulación de la inteligencia artificial, capaz de asegurar transparencia, equidad y un control efectivo de los procesos de toma de decisiones automatizados. Finalmente, el ensayo examina el derecho al olvido como remedio frente a las lesiones identitarias derivadas de la memoria digital omnipresente, vinculándolo con el derecho a la identidad personal y con una representación veraz y dinámica del yo. La conclusión subraya la urgencia de un cambio cultural y jurídico que conjugue el progreso tecnológico con la protección de la dignidad humana, en un equilibrio sostenible entre innovación y civilización.

(FR): L'article aborde la relation entre le traitement des données personnelles et l'identité de la personne à l'ère algorithmique, en proposant la construction d'un véritable statut de la personne humaine dans le monde numérique. L'auteur examine comment la puissance de calcul des technologies de l'information et de l'intelligence artificielle influence les processus de formation de l'identité sociale, générant des formes d'hétéro-détermination et des risques d'atteinte à l'autodétermination individuelle. La personne, devenue un « générateur de données », est exposée à des pratiques continues de profilage et de classification qui fragmentent son identité et en compromettent l'authenticité. Dans ce contexte, l'étude analyse les garanties offertes par le droit européen, en particulier par le RGPD et l'*AI Act*, en soulignant que le cadre normatif actuel – bien qu'il introduise des instruments tels que le droit à l'explication, les évaluations d'impact et les *sandboxes* – demeure insuffisant pour assurer une protection effective de la personne contre les décisions algorithmiques discriminatoires ou préjudiciables. L'auteur propose une réflexion critique sur la nécessité d'une approche anthropocentrique de la régulation de l'intelligence artificielle, capable de garantir la transparence, l'équité et un contrôle effectif des processus décisionnels automatisés. Enfin, l'essai examine le droit à l'oubli comme remède aux atteintes identitaires provoquées par la mémoire numérique omniprésente, en le reliant au droit à l'identité personnelle et à une représentation véridique et dynamique du soi. La conclusion souligne l'urgence d'un changement culturel et juridique conciliant le progrès technologique et la protection de la dignité humaine, dans un équilibre durable entre innovation et civilisation.

(DE): Der Artikel behandelt das Verhältnis zwischen der Verarbeitung personenbezogener Daten und der Identität der Person im Zeitalter der Algorithmen und schlägt die Schaffung eines echten Statuts der menschlichen Person in der digitalen Welt vor. Der Autor untersucht, wie die Rechenleistung der Informations- und Kommunikationstechnologien sowie der künstlichen Intelligenz die Prozesse der sozialen Identitätsbildung beeinflusst, wodurch Formen der Fremdbestimmung und Risiken für die individuelle Selbstbestimmung entstehen. Der Mensch, zum „Datengenerator“ geworden, ist ständigen Praktiken der Profilbildung und Klassifizierung ausgesetzt, die seine Identität fragmentieren und ihre Authentizität beeinträchtigen. In diesem Zusammenhang analysiert die Studie die vom europäischen Recht gewährten Schutzmechanismen, insbesondere die der DSGVO und des *AI Act*, und hebt hervor, dass der derzeitige Rechtsrahmen – obwohl er Instrumente wie das Recht auf Erklärung, Folgenabschätzungen und *Sandboxes* einführt – weiterhin unzureichend ist, um einen wirksamen Schutz der Person vor diskriminierenden oder schädlichen algorithmischen Entscheidungen zu gewährleisten. Der Autor entwickelt eine kritische Reflexion über die Notwendigkeit eines menschengerechten Ansatzes bei der Regulierung künstlicher Intelligenz, der Transparenz, Gerechtigkeit und eine tatsächliche Kontrolle der automatisierten Entscheidungsprozesse sicherstellt. Abschließend untersucht der Aufsatz das Recht auf Vergessenwerden als Mittel gegen Identitätsschäden, die durch das allgegenwärtige digitale Gedächtnis verursacht werden, und verbindet es mit dem Recht auf persönliche Identität sowie mit einer wahrheitsgetreuen und dynamischen Darstellung des Selbst. Das Fazit betont die Dringlichkeit eines



kulturellen und rechtlichen Wandels, der technologischen Fortschritt mit dem Schutz der menschlichen Würde in Einklang bringt – in einem nachhaltigen Gleichgewicht zwischen Innovation und Zivilisation.

(PT): O artigo aborda a relação entre o tratamento dos dados pessoais e a identidade da pessoa na era algorítmica, propondo a construção de um verdadeiro estatuto da pessoa humana no mundo digital. O autor analisa como o poder computacional das tecnologias da informação e da inteligência artificial influencia os processos de formação da identidade social, gerando formas de heterodeterminação e riscos para a autodeterminação individual. A pessoa, transformada em um “gerador de dados”, está exposta a práticas contínuas de perfilamento e classificação que fragmentam a sua identidade e comprometem a sua autenticidade. Nesse contexto, o estudo examina as garantias oferecidas pelo Direito europeu, em especial pelo GDPR e pelo *AI Act*, destacando que o atual quadro normativo – embora introduza instrumentos como o direito à explicação, as avaliações de impacto e as *sandboxes* – ainda é insuficiente para assegurar uma proteção efetiva da pessoa contra decisões algorítmicas discriminatórias ou prejudiciais. O autor propõe uma reflexão crítica sobre a necessidade de uma abordagem humanocêntrica na regulação da inteligência artificial, capaz de garantir transparência, equidade e um controle efetivo dos processos de decisão automatizados. Por fim, o ensaio examina o direito ao esquecimento como remédio para as lesões identitárias causadas pela memória digital onipresente, relacionando-o ao direito à identidade pessoal e a uma representação verídica e dinâmica do eu. A conclusão ressalta a urgência de uma transformação cultural e jurídica que concilie o progresso tecnológico com a proteção da dignidade humana, em um equilíbrio sustentável entre inovação e civilização.

(IT): L'articolo affronta il tema del rapporto tra trattamento dei dati personali e identità della persona nell'era algoritmica, proponendo la costruzione di un vero e proprio statuto della persona umana nel mondo digitale. L'autore indaga come la potenza computazionale delle tecnologie dell'informazione e dell'intelligenza artificiale influenzi i processi di costruzione dell'identità sociale, generando forme di eterodeterminazione e rischi di lesione dell'autodeterminazione individuale. La persona, divenuta “generatore di dati”, è esposta a continue pratiche di profilazione e classificazione che ne frammentano l'identità e ne compromettono l'autenticità. In tale contesto, lo scritto analizza le tutele offerte dal diritto europeo, in particolare dal GDPR e dall'*AI Act*, evidenziando come l'attuale quadro normativo – pur introducendo strumenti quali il diritto alla spiegazione, le valutazioni d'impatto e le *sandboxes* – risulti ancora insufficiente a garantire una protezione effettiva della persona contro decisioni algoritmiche discriminatorie o lesive. L'autore propone una riflessione critica sulla necessità di un approccio umanocentrico alla regolazione dell'intelligenza artificiale, capace di assicurare trasparenza, equità e controllo effettivo dei processi decisionali automatizzati. Infine, il saggio esamina il diritto all'oblio come rimedio alle lesioni identitarie prodotte dalla memoria digitale pervasiva, collegandolo al diritto all'identità personale e alla rappresentazione veritiera e dinamica del sé. La conclusione richiama l'urgenza di un cambiamento culturale e giuridico che coniughi progresso tecnologico e tutela della dignità umana, in un equilibrio sostenibile tra innovazione e civiltà.

Sommario: 1. Processi di costruzione dell'identità sociale della persona e potenza computazionale dell'apparato tecnologico. – 2. La tutela del destinatario da decisioni algoritmiche pregiudizievoli tra GDPR e AI Act. – 3. Lesioni identitarie e diritto all'oblio.



1. Processi di costruzione dell'identità sociale della persona e potenza computazionale dell'apparato tecnologico

L'incessante sviluppo delle tecnologie digitali e del pensiero artificiale ha ormai innervato tecniche comunicative, processi produttivi, nonché modalità di erogazione dei servizi pubblici e privati. L'ampliamento esponenziale delle attività di elaborazione e trattamento delle informazioni è stato agevolato dall'incremento progressivo delle capacità di memorizzazione degli strumenti digitali. In tale cornice gli umani diventano dei *walking data generators*, ovvero produttori di dati in virtù dell'uso massivo di piattaforme *social* e di siti che consentono la rimodulazione di esperienze personali, decisioni di acquisto e di consumo in una moltitudine di *input* significativi per la nuova architettura tecnologica.

Pertanto i problemi posti dalla peculiare potenza di trasformazione delle nuove *Information and Communication Technologies* e in particolare dell'*Artificial Intelligence* impongono, anche nel senso di realizzare rimedi ripristinatori della propria identità, una rielaborazione dei modelli e delle categorie civilistiche idonee a progettare un'intelligenza artificiale umanocentrica, che tenga conto della vulnerabilità della persona nell'età digitale e della speculare opacità e incontrollabilità dei poteri forti e degli stessi algoritmi. In un contesto di sempre maggiore datificazione, di modellizzazione della società¹, di inglobamento in una gabbia virtuale (la c.d. *filter bubble*²), di moltiplicazione dei profili virtuali secondo la formula pirandelliana dell'uno nessuno centomila, l'essere umano risulta difatti esposto a infiniti trattamenti, a etichettature in base alle informazioni di cui dispone la rete, a omologazioni ad altri con caratteristiche comuni, a processi continui di ricostruzione e destrutturazione della sua identità³, inverati dalle pratiche della società digitale, quali processi decisionali e profilazioni, anche nella declinazione del *nudging* algoritmico⁴. Identità come

¹ Rileva S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, p. 329, che nella profilazione «si riflette una modellizzazione della società che produce appunto conformità più che normalità», in un effetto rafforzato dal *data mining* «poiché il modello viene individualizzato, riferito a singole persone, utilizzato in maniera mirata e selettiva».

² Cfr. E. PARISER, *The Filter Bubble: What The Internet is Hiding From You*, New York, 2011; M. BIANCA, *La filter bubble e il problema dell'identità digitale*, in *MediaLaws*, 2019, p. 39 ss.

³ Cfr. R. MESSINETTI, *Autonomia della macchina e identità della persona*, in U. SALANITRO (a cura di), *Smart. La persona e l'infosfera*, Pisa, 2022, p. 28 ss.; EAD., *La Privacy e il controllo dell'identità algoritmica*, in *Contr. impr. Europa*, 2021, p. 121 ss.; E.C. RAFFIOTTA-M. BARONI, *Intelligenza artificiale, strumenti di identificazione e tutela dell'identità*, in *Bio LJ*, 2022, p. 165 ss.

⁴ Cfr. D. MESSINA, *La proposta di regolamento europeo in materia di Intelligenza Artificiale: verso una "discutibile" tutela individuale di tipo consumercentric nella società dominata dal "pensiero artificiale"*, in *MediaLaws*, 2022, p. 206 ss. Sulla *nudge theory* v. R.H. THALER-C.R.



molteplicità, ossia identità multiple o frammenti della stessa identità, identità liquida⁵, nella fusione di umano e tecnologico che ha dato vita – con le parole di Stefano Rodotà – ad una nuova antropologia⁶. Anche identità personale interconnessa alla luce di quell'ambiente virtuale che prende il nome di metaverso e comprensiva delle abitudini sociali che l'individuo sviluppa nel mondo virtuale⁷, da cui il dubbio se questa personalità alternativa sia da ritenere autonoma e confinata al solo mondo virtuale o se sia da sommare all'identità personale propriamente detta⁸.

La complessità dei processi di costruzione dell'identità sociale della persona e dunque la prevalenza della potenza computazionale dell'apparato tecnologico, di codici informatici-statistici determinano l'indebolimento del legame tra la persona e i suoi dati che nel nuovo ambiente informazionale (l'infosfera⁹) coincidono e

SUNSTEIN, *Nudge-Improving decisions about health, wealth, and happiness*, New Haven-London, 2008; L. SAVADORI, *Nudge: opportunità o moda passeggera?*, in *Giorn. it. psic.*, 2020, p. 355 ss.

⁵ Sul diritto all'identità personale cfr. *ex multis* L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Torino, 1976, p. 223; F. MACIOCE, *Tutela civile della persona e identità personale*, Padova, 1984; V. SCALISI, *L'identità della persona*, in ID., *Categorie e istituti del diritto civile nella transizione al postmoderno*, Milano, 2005, p. 87 ss.; P. ZATTI, *Dimensioni ed aspetti dell'identità nel diritto privato attuale*, in *L'identità nell'orizzonte del diritto privato*, supplemento a *Nuova giur. civ. comm.*, 4, 2007, p. 1 ss.; G. FINOCCHIARO, *Identità personale (diritto alla)*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., Agg., V, Torino, 2010, p. 721 ss.; M. FOGLIA, *Identità digitale, trattamento dei dati e tutela della persona*, in *Rass. dir. civ.*, 2021, p. 80 ss.; G. RESTA, *Dignità, persona, mercati*, Torino, 2014, p. 323 ss.; C. SULLIVAN, *Digital Identity: An Emergent Legal Concept. The role and legal nature of digital identity in commercial transactions*, Adelaide, 2011; D.G. RUGGIERO, *Persona e identità digitale*, Napoli, 2023; A. ALPINI, *Identità, creatività e condizione umana nell'era digitale*, in *Tecn. dir.*, 2020, p. 5 ss. Sulla struttura complessa dell'identità personale e sulle sue funzioni identificativa e identitaria cfr. A. LA SPINA, *Complessità e identità personale*, Napoli, 2022, p. 2 ss. In giurisprudenza, da ultimo, Cass., 8 marzo 2023, n. 6929, in *Fam. dir.*, 2023, p. 580; Cass., 24 novembre 2022, n. 34658, in *Giur. it.*, 2023, p. 827, con nota di M. STELLA, *Caching provider e tutela inibitoria: la Cassazione ammette la deindicizzazione globale*.

⁶ S. RODOTÀ, *op. cit.*, p. 315.

⁷ Cfr. A.C. NAZZARO, *Soggettività dell'avatar tra profilazione e identità personale*, in *Tecn. dir.*, 2024, p. 135 ss.; E. CATERINI, *Artificial Intelligence, persona e soggetto*, in *Tecn. dir.*, 2022, p. 207 ss.; A. PESSINA, *L'essere altrove. L'esperienza umana nell'epoca dell'intelligenza artificiale*, Milano-Udine, 2023, p. 7 ss.; L. FLORIDI, *Metaverse, a Matter of Experience*, in *Philosophy&Technology*, 35(73), 2022, p. 4 ss.; G. CERRINA FERRONI, *Il metaverso tra problemi epistemologici, etici e giuridici*, in *MediaLaws*, 2023, p. 20 ss.

⁸ Sul punto cfr. A.C. NAZZARO, *op. cit.*, p. 144 ss.

⁹ Cfr. L. FLORIDI, *Infosfera. Etica e filosofia nell'età dell'informazione*, Torino, 2009; A. FEDERICO, *Il nomos della "infosfera"*, in *Rass. dir. civ.*, 2022, p. 533 ss.; R. MESSINETTI, *Governance dell'AI e design giuridico dell'infosfera. Una "terza via"?*, in *Riv. dir. priv.*, 2002, p. 351 ss.



l'assimilazione della stessa ad un artefatto tecnologico¹⁰; da qui la necessità di individuare strumenti, immediatamente soddisfattivi, idonei a controllare i processi di *riconfigurazione* dell'identità governati dall'AI e quindi di aggregazione algoritmica delle informazioni nel processo di *data mining*¹¹, tenuto conto che come è noto la persona digitale non è l'esatta duplicazione cibernetica della persona umana¹² e che le ICT oltre alla raccolta, alla aggregazione e alla sintesi dei dati personali provvedono a costruire nuovi dati "che parlano di noi", dati derivati e/o inferiti¹³. Senza soffermarsi in questa sede sulla annosa questione della qualificazione dei dati personali, se attributi della personalità oppure oggetto di un diritto riconducibile ad una dimensione proprietaria¹⁴, il richiamo è ai dati ricavati dalla

¹⁰ Rileva S. RODOTÀ, *op. cit.*, p. 324 ss., che nel mondo che «si fa macchina», «il punto chiave, infatti, è rappresentato dall'emergere di una nuova razionalità, che coincide con una progressiva ritirata dell'intervento umano, sostituito dall'affidare una quantità crescente di dati personali all'autonoma capacità di elaborazione di computer che, sulla base di programmi statistici e attuariali, di modelli probabilistici, rendono possibili non semplici predizioni sui comportamenti futuri delle persone, ma vere e proprie costruzioni di identità. E queste possono diventare la rappresentazione che, poi, viene considerata vincolante ai fini delle decisioni che riguardano la persona da parte dei soggetti che producono questa rappresentazione o a essa possono avere accesso».

¹¹ Sul tema cfr. U.M. FAYYAD-G. PIATETSKY-SHAPIRO-P. SMYTH, *From data mining to knowledge discovery: an overview*, in U.M. FAYYAD (Ed.), *Advances in Knowledge Discovery and Data Mining*, Mento Park, CA (1996); T. CALDERS-B. CUSTERS, *What is Data Mining and How does it Work?*, in B. CUSTERS-T. CALDERS-B. SCHERMER-T.Z. ZARSKY (a cura di), *Discrimination and Privacy in the Information Society. Data Mining and Profiling in Large Databases*, Berlin, 2013, p. 28.

¹² Sul punto cfr. G. GITTI, *Tecnologie digitali, persona e istituzioni*, in P. PERLINGIERI-S. GIOVA-I. PRISCO (a cura di), *Il trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia*, Napoli, 2020, p. 215 ss.; A. CARCATERRA, *Machinae autonome e decisione robotica*, in R. CARLEO (a cura di), *Decisione robotica*, Bologna, 2019, p. 33 ss.

¹³ Cfr. R. MESSINETTI, *Autonomia della macchina e identità della persona*, cit., p. 35. «La profilazione può creare dati appartenenti a categorie particolari desumendoli (*by inference*) da dati che di per sé non appartengono a categorie particolari ma che diventano tali se combinati con altri dati. Ad esempio, può essere possibile desumere lo stato di salute di una persona associando le registrazioni dei suoi acquisti di alimenti a dati sulla qualità e sul contenuto energetico di tali alimenti»: Art. 29 Working Party, *Guidelines on Automated Decision Making and Profiling for the Purposes of Regulation 2016/679*, p. 15.

¹⁴ Cfr. C. CAMARDI, *La dogmatica come "dispositivo immunitario" della scienza giuridica nel pensiero di A. Falzea. Come pensare la società digitale*, in G. D'AMICO-A. GORASSINI (a cura di), *Angelo Falzea*, Napoli, 2023, p. 487; G. ALPA, *La "proprietà" dei dati personali*, in M. D'AURIA (a cura di), *I problemi dell'informazione nel diritto civile, oggi. Studi in onore di Vincenzo Cuffaro*, Roma, 2022, p. 21 ss.; G. CERRINA FERRONI, *I dati personali come oggetto di un diritto fondamentale*, in P. STANZIONE (a cura di), *I "poteri privati" delle piattaforme e le nuove frontiere della privacy*, Torino, 2022, p. 59; A. LA SPINA, *op. cit.*, p. 414 ss.; C. ANGIOLINI, *Lo statuto dei dati personali. Uno studio a partire dalla nozione di bene*, Torino, 2020; G.



interazione algoritmica tra dati personali e *Big-Data* in virtù della c.d. *Data-driven Analysis* e ai processi interamente automatizzati ove i nuovi dati che integrano *outputs* del ragionamento artificiale forniscono le ragioni giustificatrici della decisione e costituiscono per di più la decisione incidente sulla sfera individuale; l'esigenza di assoggettare a controllo la creatività dell'AI, nella sua veste di “trasformatore intelligente”, si avverte specie nel caso degli algoritmi di *machine learning* e *deep learning*¹⁵, comportando evidentemente la natura soggettiva delle inferenze valutative e predittive un più elevato rischio di arbitrio del potere tecnologico nella rappresentazione della persona digitale e di lesione dell'autodeterminazione della persona umana. E sullo sfondo rimane il c.d. *black box effect*, ovvero l'impossibilità di conoscere nei sistemi ad apprendimento autonomo la logica del ragionamento artificiale concretamente dispiegato dalla macchina¹⁶, nonché la considerazione che gli algoritmi sono ideologicamente orientati, secondo criteri di efficienza in linea con gli interessi di progettisti e sviluppatori piuttosto che di giustizia e di equità, e si fondano su una pre-determinata rappresentazione della realtà, essendo progettati al fine di ottenere determinati risultati attesi¹⁷.

Ad un livello ancora più generale si comprende come l'espansione illimitata del potere tecnologico nelle sembianze della eterodeterminazione algoritmica determini a fronte della individualità come singolarità unica della persona l'identità categoriale della profilazione¹⁸, la conseguente semplificazione

PROIETTI, *Algoritmi e interesse del titolare del trattamento nella circolazione dei dati personali*, in *Contr. impr.*, 2022, p. 880 ss.

¹⁵ Sulle conseguenze negative di certi utilizzi dei *software* di *machine learning* cfr. F. PASQUALE, *The Black Box Society*, Cambridge (Mass.), 2015; V. EUBANKS, *Automating Inequality*, New York, 2018; S.U. NOBLE, *Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism*, New York, 2018; S. ZUBOFF, *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, Roma, 2019, p. 247; K. CRAWFORD, *Né intelligente né artificiale. Il lato oscuro dell'IA*, Bologna, 2021.

¹⁶ Cfr. R. MESSINETTI, *op. ult. cit.*, p. 40, nt. 62; D. MESSINA, *op. cit.*, p. 208; G. CARAPEZZA FIGLIA, *Decisioni algoritmiche tra diritto alla spiegazione e divieto di discriminare*, in *Pers. merc.*, 2023, p. 640.

¹⁷ Cfr. G. FASANO, *Dati personali e decisioni automatizzate: quale trasparenza?*, in *Media-Laws*, 2022, p. 417.

¹⁸ È il cosiddetto paradosso della profilazione: «Se si considera il punto di partenza dei sistemi delle macchine, questo sembra costituito proprio da una attenzione minuta, da una registrazione quasi senza precedenti di qualsiasi caratteristica individuale. Tutto è raccolto, ma non per esaltare la persona nella sua individualità, per accrescerne l'autonomia, ma per consegnarla a dispositivi tecnologici che prescindono da singolarità e libertà. La costruzione di profili individuali, familiari, di gruppo costituisce una gabbia ancor più costringente di quella degli *status*. L'autodeterminazione diventa irrilevante di fronte all'identità assegnata attraverso procedimenti automatici. La nuova astrazione produce uno svuotamento dell'umano, sì che diventa problematico pure l'affermare



riduzionistica dell'essere umano e la rappresentazione distorta e fuorviante del suo patrimonio intellettuale e personale¹⁹. La dimensione poliedrica dell'identità, paragonata ai frantumi di uno specchio²⁰, e dunque l'identità invisibile o classificata già da tempo da dottrina autorevole quale "catturata"²¹ richiedono pertanto l'elaborazione di nuovi rimedi necessari a governare una materia magmatica e conformare le modalità di circolazione dei dati, sì da superare l'angusta dicotomia tra quelli privatistici e pubblicistici, risultando poi inutilizzabili o inefficaci in fenomeni di tal portata gli strumenti del risarcimento del danno o del diritto di opposizione *ex art. 21 GDPR*. Si auspica dunque l'elaborazione di un nuovo statuto che riaffermi, mediante l'interdizione immediatamente operativa di eventuali lesioni, il "sè autentico" della propria identità.

Non può sottacersi ancora che nell'era dell'internet degli oggetti, della *data identification*, dei processi decisionali basati sui dati, ogni informazione è potenzialmente riferibile a una persona e risulta difficile per l'interessato distinguere tra ciò che rientra nella propria sfera privata e quanto invece ne resta escluso²², dovendosi riconfigurare il diritto all'anonimato, quale diritto a contenuto non più esclusivamente negativo, bensì modalità di controllo della propria identità, che importa la eventuale non riconducibilità del dato alla persona che lo ha prodotto.

In assenza di regole, quali le misure immediatamente interdittive, in grado di orientare la logica algoritmica verso principi condivisi e di fronte al potere che quali autorità private i giganti del *big tech* esercitano attraverso le infrastrutture tecnologiche, l'elaborazione da parte dei sistemi di IA di un'enorme mole di dati al fine di estrarre nuova conoscenza da reinvestire nell'ecosistema

che siamo di fronte a una nuova antropologia». Così S. RODOTÀ, *op. cit.*, p. 340. Sul tema v. anche J. TUROW, *The Daily You. How the New Advertising Industry Is Defining Your Identity and Your Worth*, New Haven-London, 2011; A. LA SPINA, *op. cit.*, pp. 29 ss., 417 ss.; B. PARENZO, *Profilazione e discriminazione. Dal GDPR alla Proposta di Regolamento sull'IA*, in *Tecn. dir.*, 2023, p. 105 ss.

¹⁹ P. PERLINGIERI, *Note sul "potenziamento cognitivo"*, in *Tecn. dir.*, 2021, p. 210, osserva come l'IA «domina l'immenso flusso di dati i quali, senza aver bisogno di essere compresi, sono registrati, caricati, condivisi; destinati semplicemente a piacere o non piacere e a risultare dominanti se statisticamente prevalenti. La probabilità del loro accadere assume una centralità esclusiva, trasformando la società dell'informazione in società eretta sull'informazione. Dell'algoritmo è l'autorità di indicare scientificamente le decisioni da assumere: il *server* – ironia del suo nome – diventa il nostro padrone».

²⁰ Cfr. G. ALPA, *L'identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione*, in *Contr. impr.*, 2017, p. 723 ss.

²¹ S. RODOTÀ, *op. cit.*, p. 305.

²² Cfr. C. IRTI, *Dato personale, dato anonimo e crisi del modello normativo dell'identità*, in *Jus civ.*, 2020, p. 394 ss.



digitale evidenzia allora il rischio, come nel caso dei dispositivi medici digitali intelligenti impiegati nella telemedicina, di esiti decisionali automatizzati che possono consolidare gli stereotipi, comportare la perpetuazione di discriminazioni già esistenti o crearne di nuove attraverso categorizzazioni e classificazioni dei singoli individui, che non sono preservate neppure dalla anonimizzazione dei dati²³. Per di più l'uso degli stessi meccanismi con l'intento di anticipare i potenziali comportamenti futuri dei soggetti sulla base di serie storiche di dati e esperienze similari manifesta le criticità di un sistema in cui si risponde delle proprie inclinazioni e non delle proprie azioni in contrasto con i principi costituzionali della tutela della persona. In un contesto siffatto l'incorporazione dei preconcetti sociali nei dati di apprendimento idonei a guidare le funzioni predittive influenza i processi decisionali, sviluppando *statistical biases*²⁴ (si pensi alle situazioni di *ageism*, ovvero discriminazioni in base all'età nelle piattaforme digitali che immettono forme di emarginazione dei soggetti vulnerabili, quali gli anziani²⁵); e negli scambi *on line* i sistemi di intelligenza artificiale *data driven* in un'ottica di mera ottimizzazione del profitto e commercializzazione personalizzata impediscono ai membri del gruppo svantaggiato l'accesso al bene o servizio scambiato o impongono loro condizioni contrattuali discriminatorie, da avversare invece con strumenti caducatori.

Riguardo alla peculiare categoria dei dati sanitari è noto poi come il costante monitoraggio degli stessi sia oggi possibile grazie all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale che ne consentono l'immagazzinamento e la stratificazione

²³ Cfr. E. PELLECCIA, *Profilazione e decisioni automatizzate al tempo della Black Box Society: qualità dei dati e leggibilità dell'algoritmo nella cornice della Responsible Research and Innovation*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2018, p. 1209 ss.; P. FEMIA, *Discriminazione (divieto di)*, in *Enc. dir., I tematici*, I, Milano, 2021, p. 499 ss.; A. GENTILI, *Il principio di non discriminazione nei rapporti civili*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2009, p. 207 ss.; G. CARAPEZZA FIGLIA, *Divieto di discriminazione e autonomia contrattuale*, Napoli, 2013.

²⁴ G. CARAPEZZA FIGLIA, *Decisioni algoritmiche tra diritto alla spiegazione e divieto di discriminare*, cit., p. 640, osserva che nei sistemi di *machine learning* possono svilupparsi *statistical biases* perché «ora i decisori camuffano discriminazioni intenzionali con la programmazione dell'algoritmo, ora i dati utilizzati come *input* riflettono indirettamente un pregiudizio, ricorrendo con maggiore frequenza nei gruppi sociali svantaggiati, ora i *set* di dati non sono sufficientemente rappresentativi, in quanto le classi di individui portatrici di un fattore di rischio risultano sottodimensionate rispetto alla popolazione generale». Sul tema cfr. anche G. RESTA, *Governare l'innovazione tecnologica: decisioni algoritmiche, diritti digitali e principio di uguaglianza*, in *Pol. dir.*, 2019, p. 214; B. PARENZO, *op. cit.*, p. 109 ss.

²⁵ Cfr. L. PALAZZANI, *Etica nella gestione dei dati digitali e persone anziane*, in C. SANGALLI-M. TRABUCCHI, *Ipotesi per il futuro degli anziani*, Bologna, 2021, p. 73; C. IRTI, *L'uso delle "tecnologie mobili" applicate alla salute: riflessioni al confine tra la forza del progresso e la vulnerabilità del soggetto anziano*, in *Pers. merc.*, 2023, p. 43 ss.



in enorme quantità nell’ambito della c.d. “*Mobile health*”²⁶, senza trascurare la recente approvazione il 24 aprile scorso da parte del Parlamento europeo della Proposta di Regolamento sullo spazio europeo dei dati sanitari²⁷, la quale persegue l’obiettivo di migliorare l’accesso e lo scambio in ambito europeo di diversi tipi di dati sanitari elettronici. E dunque in tale contesto sul fronte identitario non possono non richiamarsi le nuove frontiere del *digital marketing* che attraverso le pratiche potenziative incidenti sulla memoria, sull’immaginazione, sulle abilità sensoriali consentono ai capitalisti della sorveglianza la manipolazione delle opinioni e delle emozioni degli utenti con conseguente compromissione della libertà di autodeterminazione degli stessi²⁸; senza indagare in questa sede le frontiere del transumanesimo²⁹, i rischi di una progressiva tecnologizzazione dell’uomo e dunque lo sviluppo di cervelli biologici autonomi o di “interfacce neurali” impiantabili nel cervello³⁰, l’impiego di sistemi di intelligenza

²⁶ Sul tema *amplius* C. PERLINGIERI, *Responsabilità civile e robotica medica*, in *Tecn. dir.*, 2020, p. 161 ss.; C. DE MENECH, *Intelligenza artificiale e autodeterminazione in materia sanitaria*, in M. FACCIOLO (a cura di), *Profili giuridici dell’utilizzo della robotica e dell’intelligenza artificiale in medicina*, Napoli, 2022, p. 17 ss.; G. DI ROSA, *I robot medici*, in *Pers. merc.*, 2022, p. 13 ss.; R. TUCILLO, *Intelligenza artificiale e prestazioni sanitarie: impatto sulla relazione di cura e sullo statuto della responsabilità*, in *Dir. merc. tecn.*, 2022, p. 35; R. SENIGAGLIA, *Telemedicina ed essenza fiduciaria del rapporto di cura*, in *Pers. merc.*, 2023, p. 480 ss.; C. IRTI, *op. ult. cit.*, p. 32 ss.; A. SPINA, *La medicina degli algoritmi*, in F. PIZZETTI (a cura di), *Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione*, Torino, 2018, p. 319 ss.; A.G. GRASSO, *Diagnosi algoritmica errata e responsabilità medica*, in *Riv. dir. civ.*, 2023, p. 334 ss.; M. GABBRIELLI-U. RUFFOLO (a cura di), *Intelligenza Artificiale, dispositivi medici e diritto. Un dialogo fra saperi: giuristi, medici e informatici a confronto*, Torino, 2023. Con la cosiddetta «*mobile-health*» si richiama l’insieme di tecnologie mobili a comunicazione *wireless* applicate in ambito medico sanitario o in ambiti correlati alla salute, definizione contenuta al punto 1 del documento «*Mobile-health*» e applicazioni per la salute: aspetti bioetici, approvato dal Comitato Nazionale per la Bioetica il 28.5.2015.

²⁷ COM (2022) 197 del 3.5.2022.

²⁸ Cfr. G. GUZZARDI, *Il paradigma identitario nella società digitale*, in *Pers. merc.*, 2023, p. 530 ss.

²⁹ Sulle tematiche generali relative al transumanesimo cfr. A. BESNIER, *Do Robots make love? From AI to immortality - Understanding transhumanism in 12 questions*, London, 2018; N. BOSTROM, *Superintelligenza – Tendenze, pericoli, strategie*, Torino, 2018; P. DUMOUCHEL-L. DAMIANO, *Vivere con i robot. Saggio sull’empatia artificiale*, Milano, 2019; Y.N. HARARI, *Homo Deus. Breve storia del futuro*, Milano, 2017; A. HUSAIN, *The sentient machine - The coming age of artificial intelligence*, New York, 2017; M. TEGMARK, *Vita 3.0 – Esseri umani nell’era dell’intelligenza artificiale*, Milano, 2018; U. RUFFOLO-A. AMIDEI, *Intelligenza Artificiale e diritti della persona: le frontiere del “trans umanesimo”*, in *Giur. it.*, 2019, p. 1658 ss.; L. PALAZZANI, *Le tecnologie emergenti: le sfide etiche della tecnoscienza*, in *Teoria crit. reg. soc.*, 2018, p. 85 ss.; EAD., *Dalla bio-etica alla tecno-etica: nuove sfide al diritto*, Torino, 2017, p. 374 ss.

³⁰ Sul tema cfr. A. AMIDEI, *Intelligenza artificiale e neuroscienze: verso un diritto alla*



artificiale di riconoscimento delle intenzioni umane, attraverso lettura dei dati biometrici, a fini di *marketing* e non soltanto strettamente terapeutici, suscita certamente notevoli perplessità, da fugare con rimedi prontamente efficaci³¹.

Premesso che le applicazioni che consentono il potenziamento umano, note come *Human Enhancement Technologies (HET)*, debbono sempre rispettare i diritti fondamentali della persona e la dignità umana, è auspicabile che i sistemi di *AI* che offrono *HET* non soltanto si uniformino ai criteri di tracciabilità e spiegabilità, ma altresì osservino il fondamentale principio di non discriminazione, assicurando peraltro all'umano la possibilità di orientare ciò che viene attuato dal sistema di intelligenza artificiale in esame³².

2. La tutela del destinatario da decisioni algoritmiche pregiudizievoli tra GDPR e AI Act

Il legislatore europeo ha sinora prospettato forme di tutela che rappresentano un primo passo verso la creazione di uno statuto della persona in un mondo algoritmico³³. A fronte di eventuali lesioni della identità nella sua componente identificativa e identitaria, è noto come nell'ambito delle garanzie della persona soggetta al processo decisionale totalmente automatizzato l'art. 22 del GDPR preveda il potere di contestare la decisione algoritmica³⁴, che in dottrina viene

“privacy mentale”?, in U. RUFFOLO (a cura di), *XXVI Lezioni di Diritto dell'Intelligenza Artificiale*, Torino, 2021, p. 355 ss.

³¹ Cfr. M. IMBRENDA, *Persona e scelte di consumo fra conoscenze neuroscientifiche e nuove frontiere tecnologiche*, in G. PASSAGNOLI-F. ADDIS-G. CAPALDO-A. RIZZI-S. ORLANDO (a cura di), *Liber amicorum per Giuseppe Vettori*, Firenze, 2022, p. 1768 ss.; L. TAFARO, *Neuromarketing e tutela del consenso*, Napoli, 2018, p. 64 ss.; G. GUZZARDI, *op. cit.*, p. 532; S. ORLANDO, *Regole di immissione sul mercato e “pratiche di intelligenza artificiale” vietate nella proposta di Artificial Intelligence Act*, in *Pers. merc.*, 2022, p. 359 ss.

³² Cfr. G. LOMBARDI-Anton. LOMBARDI-Antong. LOMBARDI, *Transumanesimo: tra privacy e AI*, in *MediaLaws*, 2023, p. 233 ss.

³³ Sul bilanciamento tra persona e mercato nei contratti del contesto digitale cfr. A. GENTILI, *La volontà nel contesto digitale: interessi del mercato e diritti delle persone*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, p. 701 ss.

³⁴ Sul tema cfr. A.G. GRASSO, *GDPR e intelligenza artificiale: limiti al processo decisionale automatico in sanità*, in U. SALANITRO (a cura di), *Smart. La persona e l'infosfera*, cit., p. 191 ss.; ID., *GDPR Feasibility and Algorithmic Non-Statutory Discrimination*, Napoli, 2023, p. 29 ss.; R. MESSINETTI, *La tutela della persona umana versus l'intelligenza artificiale. Potere decisionale dell'apparato tecnologico e diritto alla spiegazione della decisione automatizzata*, in *Contr. impr.*, 2019, p. 861 ss.; D. IMBRUGLIA, *Le presunzioni delle macchine e il consenso dell'interessato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2023, p. 939 ss.; G. FASANO, *op. cit.*,



correttamente collegato al “diritto” alla spiegazione delle ragioni della decisione e al “diritto” ad inferenze ragionevoli e dunque ad un potere di controllo che si realizza nella partecipazione ai processi di costruzione della propria identità. Da un lato i sistemi di AI, per utilizzare processi decisionali come quelli sopra menzionati, devono rendersi spiegabili e controllabili ai fini del rispetto della persona umana (e nel solco del principio di trasparenza sono previsti specifici obblighi di informazione³⁵), dall’altro nei processi governati dall’AI la persona stessa per controllare la costruzione algoritmica della propria identità deve verificare la ragionevolezza delle inferenze. Peraltro al fine di sottrarre al trattamento algoritmico il nucleo di dati che meritano maggiore tutela in ragione della loro attinenza all’identità della persona e ai suoi diritti fondamentali, le decisioni automatizzate consentite non possono in ogni caso servirsi delle categorie particolari di dati personali ex art. 9, comma 1, GDPR, salvo che l’interessato abbia prestato il proprio consenso esplicito o il trattamento sia necessario per motivi di interesse pubblico, dovendo comunque applicarsi misure adeguate di protezione degli interessi coinvolti (art. 22, comma 4, GDPR)³⁶. A margine resta inoltre il dubbio che il consenso esplicito del singolo interessato sia lo strumento adeguato ad assicurare una protezione efficace contro i processi decisionali automatizzati³⁷, in ragione del rischio per lo stesso di raggiungere quel grado di consapevolezza necessario per esercitare un effettivo controllo sui propri dati, specie in ambito

p. 424 ss.; E. LONGO, *I processi decisionali automatizzati e il diritto alla spiegazione*, in A. PAJNO-F. DONATI-A. PERRUCCI (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?*, I, Bologna, 2022, p. 359; E. PALMERINI, *Algoritmi e decisioni automatizzate. Tutele esistenti e linee evolutive della regolazione*, in L. EFREN RIOS VEGA-L. SCAFFARDI-I. SPIGNO (a cura di), *I diritti fondamentali nell’era della digital mass surveillance*, Napoli, 2019, p. 209 ss.; B. PARENZO, *op. cit.*, p. 122 ss.; E. TROISI, *Decisione algoritmica, Black-box e AI etica: il diritto di accesso come diritto a ottenere una spiegazione*, in *Jus civ.*, 2022, p. 953 ss.; E. FAZIO, *Intelligenza artificiale e diritti della persona*, Napoli, 2023, p. 320 ss. Le “tre condizioni cumulative” di applicabilità della disposizione in esame sono esaminate approfonditamente da Corte giust., 7 dicembre 2023, c. 634/21, OQ c. Land Hessen, § 43 ss. Sul *credit scoring* cfr. P. MANES, *Credit scoring assicurativo, machine learning e profilo di rischio: nuove prospettive*, in *Contr. impr.*, 2021, p. 469 ss.; L. AMMANNATI-G.L. GRECO, *Il credit scoring alla prova dell’intelligenza artificiale*, in U. RUFFOLO (a cura di), *XXVI Lezioni di Diritto dell’Intelligenza Artificiale*, cit., p. 373 ss.; D.K. CITRON-F. PASQUALE, *The Scored Society: Due Process for Automated Predictions*, in *Washington LR*, 2004, p. 1 ss.; M. HURLEY-J. ADEBAYO, *Credit Scoring in the Era of Big Data*, in *Yale JLT*, 2017, p. 148 ss.

³⁵ Cfr. G. COMANDÈ, *Leggibilità algoritmica e consenso al trattamento dei dati personali. Note a margine di recenti provvedimenti sui dati personali*, in *Danno resp.*, 2022, p. 141 ss.

³⁶ Cfr. C. IRTI, *op. ult. cit.*, p. 36 ss.

³⁷ Sul punto v. D. IMBRUGLIA, *op. cit.*, p. 941 ss.; G. FASANO, *op. cit.*, p. 421; E. PELLECCIA, *op. cit.*, p. 1216 ss.



medico ove i sistemi di intelligenza artificiale non sempre consentono agli utenti di interpretare correttamente il processo decisionale che conduce al risultato rivolto al medico, anche alla luce dell'assenza di un contesto relazionale e dunque di una comunicazione simmetrica e reciproca nell'uso di *app* mediche³⁸. Un significativo avanzamento di tutela per gli utilizzatori di queste *app* tuttavia è rappresentato dal *Digital Services Act* (DSA)³⁹, che provvede a vietare espressamente quelle forme di *targeted advertising*, realizzate attraverso una profilazione⁴⁰ dei fruitori dei servizi offerti dalle piattaforme on line attuata anche mediante l'utilizzo di quelle "categorie particolari di dati personali" contemplate all'art. 9, par. 1, GDPR⁴¹.

Orbene l'impostazione del GDPR sembra privilegiare sul punto dei rischi delle decisioni algoritmiche il profilo della intelligibilità della logica sottesa al processo decisionale rispetto a quello dei possibili effetti discriminatori; il contesto *on life* evidenziato dalle applicazioni di intelligenza artificiale e dalle miriadi di dati trattati tuttavia non aderisce perfettamente al paradigma dell'auto-determinazione informativa emergente dal Regolamento, volto a rendere trasparente il processo decisionale automatizzato, informando gli interessati della

³⁸ C. IRTI, *op. ult. cit.*, p. 38, osserva come rispetto all'uso di queste tecnologie in ambito medico «si pone, altresì, in modo pregnante la difficile questione di che valore attribuire e come regolare forme di espressione del consenso racchiuse in strutture digitali quali gesti telematici procedurali (tasti virtuali, spunta di caselle, etc.), dal momento che questi gesti sono preposti ad esprimere un consenso di natura incontestabilmente ibrida, a cavallo tra consenso informativo e consenso terapeutico».

«L'IA va considerata esclusivamente come un aiuto nelle decisioni del medico, che rimangono controllate e supervisionate dall'uomo. Resta compito del medico, in ogni caso prendere la decisione finale, in quanto la macchina fornisce solo ed esclusivamente un supporto di raccolta e analisi dei dati, di natura consultiva. Un sistema di assistenza cognitiva automatizzata nella attività diagnostica e terapeutica non è un sistema decisionale autonomo. Esso effettua la raccolta di dati clinici e documentali, li confronta con statistiche relative a pazienti simili, accelerando il processo di analisi del medico», così il Comitato nazionale di bioetica nel Parere *Intelligenza artificiale e medicina: aspetti etici*, 29 maggio 2020, 10.

³⁹ Cfr. Regolamento (UE) 2022/2065 relativo a un mercato unico dei servizi digitali.

⁴⁰ All'art. 4, n. 4, del GDPR, l'attività di profilazione viene definita come «qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica».

⁴¹ Sui rapporti tra intelligenza artificiale e *targeted advertising* cfr. F. GALLI, *La pubblicità mirata al tempo dell'intelligenza artificiale: quali regole a tutela dei consumatori?*, in *Contr. impr.*, 2022, p. 919 ss.; V. GUGGINO-B. BANORRI, *L'advertising ai tempi dell'intelligenza artificiale: algoritmi e marketing personalizzato*, in U. RUFFOLO (a cura di), *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, Milano, 2020, p. 625 ss.



logica interna di funzionamento e permettendo un intervento umano⁴². Intendendosi impedire l'esclusione dall'accesso agli scambi contrattuali dei gruppi sociali svantaggiati e effetti di disegualianza, cioè differenze di trattamento proibite, è preferibile in tal senso impiegare il diritto antidiscriminatorio, comprensivo degli opportuni rimedi inibitori e invalidanti, anche di natura collettiva, per sottoporre al sindacato giudiziale le decisioni algoritmiche⁴³; in altri termini la gestione individuale dei dati da parte dell'interessato, propria dell'approccio regolatorio del GDPR⁴⁴, risulta poco confacente a offrire una tutela effettiva nei confronti di profilazioni la cui portata discriminatoria deriva dall'incidenza esercitata dalla sommatoria di svariati trattamenti⁴⁵.

Ferma restando l'esigenza di una ecologia dei dati, nel senso della promozione di una maggiore consapevolezza e responsabilizzazione nel loro uso (richiami in questa direzione si rinvencono nel *Data Governance Act*⁴⁶ e nel *Data Act*⁴⁷), nell'ambito poi delle garanzie apprestate nell'*AI Act*⁴⁸ al fine di tutelare

⁴² Cfr. G. CARAPEZZA FIGLIA, *Decisioni algoritmiche tra diritto alla spiegazione e divieto di discriminare*, cit., p. 645 ss.

⁴³ Cfr. G. CARAPEZZA FIGLIA, *op. ult. cit.*, p. 646 ss.

⁴⁴ Sul GDPR *ex multis* v. F. PIRAINO, *Il regolamento generale sulla protezione dei dati personali e i diritti dell'interessato*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 369 ss.; G. FINOCCHIARO, *Il nuovo regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, Bologna, 2017; EAD., *Intelligenza artificiale, diritto e responsabilità*, in P. PERLINGIERI-S. GIOVA-I. PRISCO, in *Rapporti civili-stici e intelligenze artificiali: attività e responsabilità*, Napoli, 2020, p. 32 ss.; A. BARBA-S. PAGLIANTINI, *Delle persone. Leggi collegate*, II, in *Comm. Cod. civ. Gabrielli*, Milano, 2019; G.M. RICCIO-G. SCORZA-E. BELISARIO, *GDPR e normativa privacy. Commentario*, Milano, 2022.

⁴⁵ Sul tema *amplius* G. FINOCCHIARO, *Intelligenza artificiale e protezione dei dati personali*, in *Giur. it.*, 2019, p. 1657 ss.; EAD., *Intelligenza artificiale. Quali regole?*, Bologna, 2024, p. 86 ss.; G. OLIVI, *Big data, metadati e intelligenza artificiale*, in *Dir. ind.*, 2020, p. 181 ss.

⁴⁶ Cfr. Regolamento (UE) 2022/868 relativo alla *governance* europea dei dati sulla valorizzazione dei dati, sul quale v. G. FINOCCHIARO, *Intelligenza artificiale. Quali regole?*, cit., pp. 88-89.

⁴⁷ Cfr. Regolamento (UE) 2023/2854, che riguarda norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo.

⁴⁸ La procedura europea è iniziata con la Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, che ha stabilito regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) 2021/0106 (COD), 21/4/21. A essa sono seguiti l'Orientamento generale del Consiglio dell'Unione Europea, 6/12/2022 e poi gli emendamenti del Parlamento Europeo, 14/6/23. Quindi il Trilogo ha chiuso l'accordo su un testo comune il 9/12/23, approvato poi dal Comitato dei Rappresentanti Permanenti il 2/2/2024 e definitivamente dal Parlamento Europeo il 13/3/2024. Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 12.7.2024.

Cfr. A. AMIDEI, *La proposta di Regolamento UE per un Artificial Intelligence Act: prime riflessioni sulle ricadute in tema di responsabilità da Intelligenza Artificiale*, in *Tecn. dir.*, 2022, p. 1 ss.; G. RESTA, *Cosa c'è di "europeo" nella proposta di regolamento UE sull'intelligenza artificiale?*, in *Dir. inf.*, 2022, p. 323 ss.; G. FINOCCHIARO, *La proposta di regolamento*



il destinatario da una decisione algoritmica pregiudizievole, innanzitutto i sistemi algoritmici ad alto rischio sin dalla loro progettazione ai sensi dell'art. 9 vengono inseriti all'interno di un processo finalizzato a minimizzare l'impatto sull'esercizio di diritti e libertà fondamentali durante l'intero ciclo di vita di tali strumenti mediante un percorso sistematico di garanzia di conformità alle regole in materia⁴⁹. Con riferimento ai sistemi suddetti che prevedono l'uso di dati per l'addestramento di modelli l'art. 10 evidenzia requisiti atti ad assicurare la completezza del dataset di addestramento dei software, unitamente ad altre caratteristiche di conformazione.

All'interno dell'*AI Act* dunque la concreta attuazione del sistema di garanzie destinate a chi subisca una decisione algoritmica discriminatoria, erronea o lesiva di diritti fondamentali viene nella versione originaria lasciata completamente alle capacità tecniche e organizzative degli operatori coinvolti nella realizzazione, distribuzione e utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale⁵⁰, che peraltro non andrebbero trattati in maniera omogenea, essendo molto diversi tra di loro e declinati in maniera differente; la stessa valutazione d'impatto sui diritti fondamentali ai sensi dell'art. 27 rappresenta un atto della disciplina prudenziale di non grande rilievo pratico che assume la forma dell'autodichiarazione e consiste in un giudizio anticipato sui rischi che l'intelligenza artificiale potrebbe arrecare ai diritti, che il legislatore europeo attribuisce allo stesso fornitore dell'IA⁵¹.

In un contesto di burocratizzazione del mercato europeo dell'intelligenza artificiale l'assenza di regole specifiche in tema di strumenti rimediali effettivi che l'utente finale possa esercitare a seguito di un evento dannoso manifesta dunque un deficit di tutela significativo, non compensato neanche dalla previsione dell'art. 14, che impone l'intervento umano nell'utilizzazione di strumenti ad alto rischio secondo la visione dello *human in the loop*. Difatti l'obbligo del coinvolgimento umano non garantisce integralmente l'autodeterminazione del destinatario del risultato algoritmico, poiché la scelta di intervenire o meno

sull'intelligenza artificiale: il modello europeo basato sulla gestione del rischio, ivi, p. 303 ss.; L. SUAREZ FERNANDEZ, *La proposta di Regolamento dell'Unione europea sull'intelligenza artificiale tra diritti fondamentali, mercato e progresso tecnologico*, in *Tecn. dir.*, 2023, p. 135 ss.; C. CASONATO-B. MARCHETTI, *Prime osservazioni sulla proposta di regolamento dell'Unione Europea in materia di intelligenza artificiale*, in *Bio LJ*, 2021, p. 415 ss.; C. CAMARDI (a cura di), *La via europea per l'Intelligenza Artificiale*. Atti del convegno - Ca' Foscari - Venezia - 25-26 novembre 2021, Padova, 2022.

⁴⁹ Cfr. D. MESSINA, *op. cit.*, p. 221.

⁵⁰ Cfr. D. MESSINA, *op. ult. cit.*, p. 223.

⁵¹ Sul punto v. G. DE MINICO, *Giustizia e intelligenza artificiale: un equilibrio mutevole*, in *Riv. AIC*, 2024, p. 88.



rimane in ogni caso interamente in capo al soggetto tenuto a controllare il processo decisionale e per di più non risulterebbe risolutivo in presenza di percorsi cognitivi della macchina non immediatamente riconoscibili all'esterno.

In questa cornice l'AI Act, ai sensi dell'art. 5, comma 1, riduce il proprio intervento al divieto dei sistemi di intelligenza artificiale che comportano un rischio inaccettabile⁵² (tra cui algoritmi manipolativi ovvero di controllo sociale e di *social scoring*⁵³, sistemi automatizzati che utilizzano tecniche subliminali per distorcere il comportamento⁵⁴, quelli che sfruttano le vulnerabilità di individui o di gruppi specifici⁵⁵, che creano *database* di riconoscimento facciale attraverso *web scraping* non mirato, sistemi di intelligenza artificiale mirati a elaborare le emozioni sul posto di lavoro e nell'istruzione⁵⁶ e di categorizzazione biometrica relativa a dati sensibili, come il credo religioso, l'orientamento politico o sessuale⁵⁷). Nello stesso tempo rinvia ai principi fondamentali della dignità, della trasparenza, della protezione dei dati personali, senza andare oltre un approccio organizzativo e gestionale.

Appare dunque assente non solo l'elaborazione di nuove soluzioni giuridiche per governare, nel rispetto dei diritti fondamentali, il flusso di dati personali e non personali verso le applicazioni di intelligenza artificiale, ma anche l'individuazione di forme nuove e più efficaci di tutela della persona⁵⁸.

Tuttavia, con riguardo a più incisivi strumenti di tutela contro le discriminazioni, un riferimento significativo nella versione definitiva dell'*AI Act* si rinviene

⁵² Cfr. sul tema S. ORLANDO, *op. cit.*, p. 347 ss.

⁵³ Cfr. E. FALLETTI, *L'Artificial Intelligence Act Proposal e la regolamentazione degli algoritmi predittivi: luci e ombre*, in CERIDAP, 2023, p. 184 ss.; G. CERRINA FERRONI, *Intelligenza artificiale e sistemi di "scoring" sociale. Tra distopia e realtà*, in *Dir. inf.*, 2023, p. 1 ss.; A. VIGORITO, *Sul crinale tra "data altruism" e "social scoring": esperienze applicative della sequenza dati-algoritmi nel nuovo contesto regolatorio europeo*, in *MediaLaws*, 2023, p. 104 ss.

⁵⁴ A titolo esemplificativo si possono menzionare architetture software contenenti i cosiddetti *dark pattern* o uso di tecniche adattive e personalizzate di analisi di dati che generano nell'individuo comportamenti irrazionali ed impulsivi, cd. *hyper-nudging*. Cfr. C. BURR-N. CRISTIANINI-J. LADYMAN, *An Analysis of the Interaction Between Intelligent Software Agents and Human Users*, in *Minds and Machines*, 28, 2018, p. 735 ss.

⁵⁵ Cfr. sul tema S. TOMMASI, *Digital Services Act e Artificial Intelligence Act: tentativi di futuro da armonizzare*, in *Pers. merc.*, 2023, p. 285 ss.

⁵⁶ Cfr. E.M. INCUTTI, *Sistema di riconoscimento delle emozioni e ruolo dell'autonomia privata: linee evolutive di un umanesimo digitale*, in D. BUZZELLI-M. PALAZZO (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritti della persona*, Pisa, 2022, p. 151 ss.

⁵⁷ Cfr. G. SALVI, *Le applicazioni "sensibili" dell'IA e l'impatto sui diritti fondamentali: le regole nel settore dell'identificazione biometrica*, in *Teoria pr. dir.*, 2022, p. 267 ss.

⁵⁸ Cfr. sul punto G. FINOCCHIARO, *Intelligenza artificiale. Quali regole?*, cit., p. 122 ss.



all'art. 86, rubricato «diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali», che rispetto all'art. 22 GDPR attribuisce maggiori tutele alla persona soggetta a una decisione automatizzata sulla base dei risultati di un sistema di intelligenza artificiale ad alto rischio, avendo la persona stessa, sui cui diritti fondamentali la decisione abbia un impatto negativo, il diritto di chiedere all'operatore spiegazioni chiare e significative sul ruolo del sistema di IA nella procedura decisionale, sui principali parametri della decisione presa e sui relativi dati di *input*⁵⁹.

Nel caso di risposta insoddisfacente da parte dell'operatore, l'interessato potrebbe rivolgersi all'Autorità nazionale di controllo, predisposta dall'art. 70 dell'*AI Act*, per violazione del diritto alla spiegazione non soddisfatta; il richiedente potrebbe ancora ricorrere al Garante Privacy se nella decisione automatizzata emergesse un trattamento dei dati non adeguato ai sensi del GDPR o adire il giudice ordinario se l'illecito trattamento dei dati personali consistesse in una violazione dei diritti fondamentali.

In ogni caso se il diritto alla spiegazione rappresenta un rimedio a tutela della persona che subisce gli effetti pregiudizievoli di una decisione automatizzata prodotta da un algoritmo già in azione e presente sul mercato, non può trascurarsi la previsione da parte dell'*AI Act* nell'art. 57 di un rimedio preventivo, utilizzabile dunque prima che il meccanismo algoritmico possa interagire con il pubblico, ovvero le *sandbox*. Si tratta di spazi di sperimentazione normativa che consentono di testare sistemi di intelligenza artificiale innovativi, garantendo la messa in atto di opportune misure di salvaguardia, in prospettiva di una loro immissione sul mercato⁶⁰.

3. Lesioni identitarie e diritto all'oblio

Un richiamo sul fronte rimediale avverso le lesioni identitarie deve infine essere necessariamente fatto al diritto all'oblio⁶¹ in quanto è noto come in rete

⁵⁹ L'art. 86, comma 1, dell'*AI Act* prevede che per ottenere la doverosa spiegazione è necessario che la decisione adottata dal *deployer* sulla base dell'*output* di un sistema di IA ad alto rischio elencato nell'allegato III, ad eccezione dei sistemi elencati al punto 2 dello stesso, produca effetti giuridici o in modo analogo incida significativamente sugli interessati in un modo che essi ritengono abbia un impatto negativo sulla salute, sulla sicurezza o sui diritti fondamentali. Sul tema cfr. E. FALLETTI, *op. cit.*, p. 196 ss.; G. DE MINICO, *op. cit.*, p. 89 ss., la quale si sofferma sul riconoscimento da parte dell'art. 86, comma 2, *AI Act*, del diritto alla motivazione a condizione che non leda i controdiritti, come previsti da altra normativa europea (p. 92).

⁶⁰ Cfr. E. FALLETTI, *op. ult. cit.*, p. 198 ss.

⁶¹ Sul tema cfr. P. PERLINGIERI-M. D'AMBROSIO-C. PERLINGIERI, *Diritto all'oblio*, in P. PERLINGIERI (a cura di), *Manuale di diritto civile*, XI ed., Napoli, 2022, p. 200; M.R. MORELLI, *Diritto*



le informazioni, di facile reperimento, sono sovente prive di contestualizzazione, sicché passato e presente si livellano su una sorta di presente perenne e in tal senso appare operazione complessa la classificazione dei fatti nella loro corretta sequenza logico-temporale.

Il diritto all'oblio trova un esplicito riconoscimento formale nella rubrica dell'art. 17 del GDPR dedicato al diritto alla cancellazione, evidenziando l'interesse del soggetto a una rappresentazione completa e aggiornata della sua identità personale, comprensiva dunque del complesso dei valori spirituali acquisiti nel tempo; a ciascuno va dunque restituita la possibilità di costruire personalità e identità affrancandosi dalla tirannia di gabbie nelle quali una memoria onnipresente e totale vuole rinchiudere tutti secondo la nota ricostruzione di Stefano Rodotà⁶².

L'autonomia funzionale dell'oblio non si risolve nella cancellazione in senso stretto come rimozione dell'informazione, bensì comprende un peculiare tipo di eliminazione, ovvero la deindicizzazione, consistente nella cancellazione del riferimento all'informazione (*link*) presente nei motori di ricerca⁶³. Peraltro anche a seguito della avvenuta deindicizzazione l'interesse a una rappresentazione identitaria vera può non realizzarsi pienamente, in ragione del fatto che l'informazione contenuta negli archivi non risulti aggiornata in quanto priva di riferimenti a fatti successivamente intervenuti e utili ai fini della ricostruzione della

all'oblio, in *Enc. dir.*, VI, Agg., Milano, 2002, p. 848 ss.; G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Dir. inf.*, 2014, p. 591 ss.; ID., *Il diritto alla contestualizzazione dell'informazione*, *ivi*, 2012, p. 383 ss.; A. LA SPINA, *op. cit.*, p. 496 ss.; V. CUFFARO, *Cancellare i dati personali. Dalla damnatio memoriae al diritto all'oblio*, in N. ZORZI-F. GALGANO (a cura di), *Persona e mercato dei dati*, Milano, 2019, p. 219 ss.; R. SENIGAGLIA, *Reg. EU 2016/679 e diritto all'oblio nella comunicazione telematica. Identità, informazione e trasparenza nell'ordine della dignità personale*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 1023 ss.; M. RIZZUTI, *Il diritto all'oblio*, in *Corr. giur.*, 2016, p. 1080 ss.; M.G. STANZIONE, *Libertà di espressione e diritto alla privacy nel dialogo delle corti: il caso del diritto all'oblio*, in *Eur. dir. priv.*, 2020, p. 991 ss.; S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca. Memoria e privacy nell'era digitale*, Milano, 2017; G. CARAPEZZA FIGLIA, *Tutela dell'onore e libertà di espressione. Alla ricerca di un «giusto equilibrio» nel dialogo tra Corte europea dei diritti dell'uomo e giurisprudenza nazionale*, in *Dir. fam. pers.*, 2013, p. 1028 ss.; F. PIZZETTI, *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, 2013; M. FLORENTIN. DI NAPOLI, *Nuove declinazioni del diritto all'oblio nell'era digitale*, in *Tecn. dir.*, 2022, p. 313 ss.; T. BONAMINI, *Identità digitale e diritto all'oblio*, in *Jus civ.*, 2022, p. 23 ss.; V. BELLOMIA, *Diritto all'oblio e società dell'informazione*, Padova, 2020. In giurisprudenza cfr. Cass. 19 maggio 2020, n. 9147, in *Giur. it.*, 2021, p. 1329; Cass., Sez. un., 22 luglio 2019, n. 19681, in *D&G*, 2019, 23 luglio; Cass., 27 marzo 2020, n. 7559, in *Foro it.*, 2020, I, c. 1549.

⁶² S. RODOTÀ, *op. cit.*, p. 406.

⁶³ Cfr. E. BELMONTE, *La tutela dinamica dell'identità personale in rete: sarà vero oblio?*, in *Rass. dir. civ.*, 2023, p. 1 ss. In giurisprudenza cfr. Cass., 27 dicembre 2023, n. 36021, in *Tecn. dir.*, 2024, p. 235 ss., con nota di I. PRISCO, *Diritto all'oblio e deindicizzazione* (p. 251 ss.).



personalità del soggetto⁶⁴. In tal senso l'art. 16 GDPR, in tema di diritto di rettifica, attribuisce all'interessato oltre al potere di esigere la correzione dei dati personali inesatti, il diritto di ottenere l'integrazione dei dati incompleti al fine di garantire una rappresentazione dell'identità che ne individui lo sviluppo in senso diacronico.

Individuato nel diritto all'oblio una modalità efficace di esercizio del diritto all'identità personale che consente di intervenire sugli esiti del trattamento dei dati personali e dunque sulla storicizzazione della propria rappresentazione identitaria, rimane più in generale in ambito identitario la sostanziale impossibilità per la persona di utilizzare in modo pienamente incisivo il sistema di tutele approntato dall'ordinamento, in ragione della estrema difficoltà di ricercare le innumerevoli profilazioni che la coinvolgono e controllarne la correttezza. Per di più nel mutato contesto tecnologico di passaggio dal villaggio locale e definito a quello globale e illimitato l'adulterazione non riguarda solo la rappresentazione identitaria, ma la stessa formazione del sé del soggetto, sicché la sua autodeterminazione è condizionata da elementi esogeni che ne influenzano modo di pensare, di comportarsi, opinioni in un processo di progressiva spersonalizzazione.

A fronte della varietà dei comportamenti potenzialmente lesivi dell'identità personale⁶⁵, che peraltro consiste in una continua tensione tra auto ed etero riconoscimento, si staglia l'interesse del soggetto a preservare la propria autodeterminazione nella proiezione identitaria attraverso un pervasivo controllo sulla sua elaborazione; e difatti quale diritto fondamentale della persona la sua tutela non si esaurisce nell'inibizione del comportamento eventualmente lesivo, ma si vale di modalità di verifica del rispetto degli obblighi gravanti sui terzi e di interventi correttivi sui risultati dei loro comportamenti⁶⁶.

Le soluzioni sopra illustrate approntate dal legislatore europeo non appaiono pienamente soddisfacenti, presentando alcune criticità, sicché sarebbe necessaria la predisposizione di uno statuto della persona nel mondo algoritmico, più completo di quello delineato⁶⁷. A fronte di una normativa che presenta i caratteri di

⁶⁴ Cfr. A. LA SPINA, *op. cit.*, p. 513 ss.

⁶⁵ Cfr. G. MARINI, *La giuridificazione della persona. Ideologie e tecniche nei diritti della personalità*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, p. 383.

⁶⁶ Cfr. A. LA SPINA, *op. cit.*, p. 552 ss.

⁶⁷ Sui rischi sottesi all'elaborazione algoritmica cfr. P. PERLINGIERI, *Relazione conclusiva*, in ID.-S. GIOVA-I. PRISCO (a cura di), *Il trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia*, cit., p. 379 ss., il quale rileva l'esigenza di controllare «i risultati prodotti verificandone la compatibilità con il sistema ordinamentale» (p. 380 ss.); ID., *Sul trattamento algoritmico dei dati*, in *Tecn. dir.*, 2020, p. 181 ss. Sul tema cfr. altresì C. PERLINGIERI, *Diritto privato delle nuove*



indecifrabilità e pluridimensionalità che caratterizzano l’odierna complessità del fenomeno giuridico, l’illustrazione di alcune delle questioni più rilevanti in tema di identità personale e la concettualizzazione del dato personale⁶⁸ nel contesto teorico delle dinamiche identitarie della persona in rete evidenziano allora ancora una volta come è stato autorevolmente affermato che “soltanto una innovazione garante dell’uomo e della natura può riservare un futuro armonioso ed evitare il fondamentalismo macchinico. Necessario, a tal fine, è un cambiamento culturale a tutti i livelli e più diffuso possibile che, nell’innescare un processo educativo e formativo, ad un tempo umanistico e tecnologico, asseondi una crescita sostenibile che contrasti la disumanizzazione del mondo e l’inciviltà”⁶⁹.

tecnologie: contenuti e competenze, ivi, 2021, p. 70 ss.; ID., *Creazione e circolazione del bene prodotto dal trattamento algoritmico dei dati*, in P. PERLINGIERI-S. GIOVA-I. PRISCO (a cura di), *Il trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia*, cit., pp. 195-196; A. PUNZI, *Il dialogo delle intelligenze tra umanesimo e tecnoscienza*, in *Pers. merc.*, 2023, p. 164 ss.; E. BATTELLI, *Necessità di un umanesimo tecnologico: sistemi di intelligenza artificiale e diritti della persona*, in *Dir. fam. pers.*, 2022, p. 1096 ss.; R. CATERINA, *Autonomia e intelligenza artificiale*, in P. PERLINGIERI-S. GIOVA-I. PRISCO (a cura di), *Il trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia*, cit., p. 142 ss.; I. MARTONE, *Algoritmi e diritto: appunti in tema di responsabilità civile*, in *Tecn. dir.*, 2020, p. 128 ss.; M. CIANCIMINO, *Personalizzazione normativa algoritmica nell’ordinamento italo-europeo: criticità teoretiche e prospettive future*, in C. PERLINGIERI-I. MARTONE (a cura di), *Nuove tecnologie e cultura del diritto civile*, Napoli, 2023, p. 25 ss.; T.E. FROSINI, *L’orizzonte giuridico dell’intelligenza artificiale*, in *Dir. inf.*, 2022, I, p. 5 ss.; E. CATERINI, *L’intelligenza artificiale “sostenibile” e il processo di socializzazione del diritto civile*, Napoli, 2020, p. 32 ss.; E. FAZIO, *op. cit.*, p. 354 ss.

⁶⁸ Sul tema cfr. C. PERLINGIERI, *Diritto privato delle nuove tecnologie: contenuti e competenze*, cit., p. 75 ss.; C. IRTI, *Dato personale, dato anonimo e crisi del modello normativo dell’identità*, cit., p. 383 ss.; P. GALLO, *Il consenso al trattamento dei dati personali come prestazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2022, p. 1064 ss.; S. GIOVA, *La persona nel contesto digitale: considerazioni conclusive*, in *Tecn. dir.*, 2023, p. 333 ss.; A. ALPINI, *La trasformazione digitale nella formazione del civilista*, in *Tecn. dir.*, 2021, p. 7 ss. Per una revisione teorica della nozione di dato in rapporto a quella di informazione v. S. ORLANDO, *Data vs capta: intorno alla definizione di dati*, in *Nuovo dir. civ.*, 2023, p. 14 ss. Sulla patrimonializzazione del dato personale e sulla sua circolazione negoziale nella nuova economia dei dati v. V. RICCIUTO, *L’equivoco della privacy. Persona vs. dato personale*, Napoli, 2022, sul quale cfr. G. CARAPEZZA FIGLIA, *“L’equivoco della privacy”. Circolazione dei dati personali e tutela della persona*, in *Jus civ.*, 2022, p. 1372 ss.

⁶⁹ Cfr. P. PERLINGIERI, *Note sul “potenziamento cognitivo”*, cit., p. 212.

